

DOVERI DELLA SCUOLA NELLA FORMAZIONE DEL SINGOLO. QUESTIONI GIURIDICHE.

La Scuola come rilevante realtà di affermazione dei diritti umani, senza distinzione sulla base di condizioni personali. Tutele costituzionali e principi generali.

Tra le affermazioni più celebri di chi ci ha preceduto ricordiamo: “*Voi non potete migliorare gli individui se non trasformando la società, il mezzo, l'elemento in cui vivono; non potete innalzare gli uomini se non innalzando l'Uomo, nobilitando il concetto della vita*” (Giuseppe Mazzini).

Ciò è tanto più vero quanto più la realtà presa in considerazione è connotata da non poche difficoltà. In questo contributo, vogliamo porre l'attenzione sulle disabilità e sull'importanza che la Scuola riveste in tale ambito.

È notorio, infatti, che un intervento educativo non rispettoso della storia dell'individuo possa avere diverse conseguenze negative, incidendo sullo sviluppo di molte sfere del soggetto, da quella motoria, a quella cognitiva, alla sfera delle relazioni.

Il **principio di uguaglianza è tra i pilastri fondanti la nostra Costituzione.** L'articolo 3, infatti, sancisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, **senza distinzione** di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, **di condizioni personali** e sociali. A tal fine, precisa il comma secondo della disposizione normativa in esame, la nostra Repubblica ha il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Tale principio trova applicazione, *inter alia*, con riguardo alla tutela della salute, dell'istruzione, educazione e formazione, tutti diritti fondamentali dell'individuo (articoli 2, 32, 34 e 38 Costituzione).

Forte di tali corollari, la Corte Costituzionale è intervenuta nel 1987 con una nota sentenza (la numero 215/1987) con la quale è andata a cristallizzare la **tutela costituzionale dell'integrazione scolastica**, sulla base del presupposto che “*la partecipazione al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggio, al dispiegarsi cioè di quelle sollecitazioni psicologiche atte a migliorare i processi di apprendimento, di comunicazione e di relazione attraverso la progressiva riduzione dei condizionamenti indotti dalla minorazione*”.

Non solo. Nell'intervento in parola vengono sanciti importanti altri pilastri che ricordiamo:

- in età evolutiva nessuna persona può essere considerata irrecuperabile;
- l'integrazione scolastica, se correttamente realizzata, costituisce un forte fattore di recupero;
- ogni artificiosa interruzione del processo di integrazione può determinare blocchi o regressioni nella crescita della personalità dell'alunno disabile;
- l'integrazione deve realizzarsi su entrambi i versanti dell'apprendimento e della socializzazione: non può quindi vietarsi l'iscrizione e la frequenza in qualunque ordine e grado di scuola degli alunni in situazione di disabilità anche grave;
- capacità e merito degli alunni in situazione di disabilità, specie intellettuale, non vanno misurati secondo parametri standard, ma occorre tenere conto delle capacità e peculiarità individuali;
- in caso di conflitto tra il diritto allo studio degli alunni disabili e il buon andamento dell'amministrazione, che potrebbe essere turbato dalla presenza di un alunno in situazione di disabilità, specie grave, non è il diritto del primo che deve venire meno, ma occorre porre in essere tutti gli interventi previsti dalle norme a carico di ciascuna Pubblica Amministrazione, in modo da realizzare il diritto dell'alunno disabile e dei suoi compagni.

È in tale contesto che si colloca la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, con cui si sanciscono le condizioni e gli strumenti per un'**effettiva integrazione scolastica degli alunni disabili**, ossia delle persone con una minorazione (fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva) *“causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”*.

Al soggetto disabile è garantito quanto necessario per raggiungere la **massima autonomia possibile** e la piena integrazione nella scuola, con interventi assistenziali permanenti e continuativi nella sua sfera individuale e di relazione.

In generale, l'inserimento e l'integrazione sociale si realizzano concretamente con interventi a sostegno della persona disabile e del nucleo familiare nel mondo del lavoro, della scuola, dei servizi educativi, sportivi e sociali, con l'adeguamento delle attrezzature e del personale. Quanto alla effettiva realizzazione del diritto allo studio, sono previsti **dotazioni didattiche e tecniche oltre che programmi specializzati, prove di valutazione e linguaggi specifici e la disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non.**

Ai sensi dell'articolo 12 della legge citata, l'inclusione scolastica ha come **obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.**

Una volta individuato il soggetto che necessita di tale supporto, acquisita la documentazione relativa alla disabilità funzionale, viene redatto un profilo di funzionamento (aggiornato via via a conclusione di ogni ordine o grado scolastico, dalla scuola materna alla scuola secondaria superiore, o in presenza di nuove condizioni di funzionamento della persona) e approntato un **piano educativo individualizzato**. Le capacità dell'alunno devono essere sostenute, sollecitate e sviluppate.

Tutti i sopra menzionati principi vengono garantiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la Legge 18/2009, che si propone lo **scopo di promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.**

Con specifico riguardo all'istruzione, l'articolo 24 della Convenzione in esame impone agli Stati di garantire un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, finalizzati: (a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di **dignità** e dell'**autostima** ed al rafforzamento del **rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali** e della diversità umana; (b) allo **sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità;** (c) a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera. A tal fine, gli Stati devono assicurare che: (a) le persone con disabilità non siano escluse dal sistema di istruzione generale in ragione della disabilità e che i minori con disabilità non siano esclusi in ragione della disabilità da una istruzione primaria gratuita libera ed obbligatoria o dall'istruzione secondaria; (b) le persone con disabilità possano accedere **su base di uguaglianza con gli altri**, all'interno delle comunità in cui vivono, ad un'istruzione primaria, di qualità e libera ed all'istruzione secondaria; (c) venga fornito un accomodamento ragionevole in funzione dei bisogni di ciascuno; (d) le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all'interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione; (e) siano fornite **efficaci misure di sostegno personalizzato in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione,** conformemente all'obiettivo della piena integrazione. Allo scopo di facilitare l'esercizio di tale diritto, gli Stati devono adottare misure adeguate nell'impiegare insegnanti, ivi compresi insegnanti con disabilità, che siano qualificati nella lingua dei segni o nel Braille e per formare i dirigenti ed il personale che lavora a tutti i livelli del sistema educativo. Tale formazione dovrà includere la consapevolezza della disabilità e

l'utilizzo di appropriate modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione aumentativi ed alternativi, e di tecniche e materiali didattici adatti alle persone con disabilità.

Delineata così la cornice, definiti gli obiettivi perseguiti e i corollari sottesi, sarà possibile soffermarci di volta in volta sulle fattispecie concrete sottoposte alla nostra attenzione, avendo cura di meglio approfondire le questioni che saranno poste alla nostra attenzione.

Gallarate, 04/03/2020

Avv. Valeria Dellavedova

Avv. Francesca Tagliarini